



Federazione Italiana Rugby

Consiglio Federale del 18 luglio 2008
DELIBERA NR. 66 /2008 -

Oggetto: Adempimenti ex art. 90, c. 4 R.G.: sospensiva esecutività delle sanzioni nel periodo di inattività agonistica

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 28 dello Statuto Federale;
- VISTI** i Regolamenti Federali;
- LETTO** l'art. 90, c. 4 del Regolamento di Giustizia il quale recita: *"nell'ipotesi di interruzione, sospensione o termine della attività agonistica, l'intera sanzione o l'eventuale residuo, verrà eseguita alla ripresa dell'attività o nel successivo anno sportivo"*;
- CONSIDERATO** che la sanzione della squalifica si esegue con il divieto alla partecipazione del tesserato al numero delle gare ufficiali, federali o internazionali, a cui lo stesso può partecipare, con il soggetto affiliato di appartenenza;
- CONSTATATO** che i Campionati, inerenti la corrente stagione sportiva, sono terminati il:
7 giugno per il Campionato Super 10; 25 maggio per il Campionato di Serie A maschile; 18 maggio Serie B; 25 maggio per il Campionato Under 19; il 4 maggio per il Campionato Femminile; 15 giugno per il Campionato di Serie C;
- CONSIDERATO** che la data della prossima riunione del Consiglio Federale non è stata ancora programmata e che non è possibile attendere oltre, per la decisione in epigrafe;
- TENUTO CONTO** dell'urgenza che tale decisione ha per l'organizzazione dell'attività federale;

Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

Ai sensi dell'art. 90 del R.G., sono sospese tutte le sanzioni comminate dagli Organi di Giustizia Federale (Giudice Sportivo Nazionale e regionale, Commissione Giudicante Federale, Commissione d'Appello Federale, Corte Federale I° Istanza e Corte Federale d'Appello), dal giorno successivo della fine del Campionato (qualunque sia la categoria) sino al giorno prima dell'inizio del Campionato (qualunque sia la categoria) a cui il sanzionato tesserato può partecipare.

Il presente provvedimento di sospensione non si applica in caso di sanzioni comminate in materia di disciplina antidoping.

La suddetta delibera è **immediatamente esecutiva** e, salvo revoca, è valida per tutte le stagioni sportive successive.

Il Presidente
Giancarlo Dondi
Giancarlo Dondi